



19784 15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Giurisdizione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 11850/2014

- Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. - Cron. 19784
- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente Sezione - Rep.
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione - Ud. 28/04/2015
- Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere - CC
- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere - C.I.
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rel. Consigliere -
- Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere -
- Dott. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11850-2014 proposto da:

CONSOLATO GENERALE DEL PERU in MILANO, in persona del
 Console Generale pro-tempore, elettivamente domiciliato
 in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
 ANTONELLA GARAVAGLIA, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MOSHE TABIBNIA, in proprio e in qualità di legale

2015
202

rappresentante pro-tempore della Tabibnia s.r.l.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,
presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA,
che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
MASSIMO PENCO, per delega in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

CONSOLE GENERALE ANA MARINA ALVARADO, CONSOLATO
GENERALE DELLA REPUBBLICA DEL CILE in MILANO, JAIME
CONTRERAS NOGUERA;

- **intimati** -

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 65282/2011 del TRIBUNALE di
MILANO;

udito l'avvocato Massimo PENCO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Giovanni GIACALONE, il quale chiede che
la Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio,
rigetti il ricorso, dichiari la giurisdizione del
giudice italiano ed emetta i provvedimenti conseguenti
per legge.



I FATTI

Nel giugno del 2008 il P.M. presso il Tribunale di Milano, all'esito di una segnalazione ai carabinieri del consolato del Perù, sottopose a sequestro 21 manufatti di arte precolombiana acquistati da Moshe Tabibnia, titolare di una galleria d'arte milanese specializzata nel campo dell'arte tessile, procedendo nei suoi confronti, tra l'altro, per il reato di ricettazione.

I beni sequestrati a fini probatori vennero consegnati, con provvedimento cautelare emesso dallo stesso P.M. precedente, ai consolati del Perù e del Cile, che - nonostante la dimostrata infondatezza di tutti gli addebiti mossi al Tabibnia in sede penale - ne rifiutarono la restituzione invocando le prerogative garantite agli uffici consolari dal diritto internazionale.

Il decreto con il quale P.M. dispose la consegna dei tessuti ai consolati venne revocato dal GIP, con provvedimento confermato da questa stessa Corte, che ne rilevò la palese abnormità.

L'odierno resistente, ottenuto in sede cautelare dal tribunale di Milano il sequestro conservativo dei tessuti e l'ordine di restituzione in suo favore nella qualità di custode, citò dinanzi a quella stessa autorità giudiziari gli organi consolari per sentir accertare e dichiarare il suo diritto di proprietà sui beni illegittimamente detenuti dalle controparti.

Nella contumacia del consolato del Cile, il consolato del Perù, costituendosi, eccepì preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice italiano ex art. 43 comma 1 della Convenzione di Vienna, sostenendo di aver agito e di agire, nella specie, in una dimensione pubblicistica, diplomatica e consolare, con conseguente immunità dalla giurisdizione domestica del Paese ospitante.

Nelle more del giudizio di primo grado, avendo il Tribunale di Milano provveduto a concedere termini istruttori e a disporre CTU ritenendo infondata la questione di giurisdizione, l'autorità consolare ha proposto ricorso per regolamento ex art. 41 c.p.c., sostenendo di aver agito non per interessi privati, ma in veste di rappresentante del proprio Stato, con conseguente inammissibilità di una sua evocazione in un processo civile dinanzi al giudice italiano, pena la patente violazione dei principi fondanti la Convenzione di Vienna, ratificata in Italia con la legge n. 804 del 1967.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Come correttamente e condivisibilmente osservato dal Tribunale di Milano nell'ordinanza del 7.7.2011 (con la quale, in accoglimento del reclamo dell'odierno resistente, quel giudice ebbe ad autorizzare il sequestro conservativo dei tessuti ordinandone alfine la restituzione in favore dell'incolpevole Tabibnia nella qualità di custode, all'esito della caducazione del primo provvedimento di sequestro, palesemente abnorme, di cui illegittimamente avevano inteso beneficiare i consolati), gli organi consolari peruviani non agirono punto in via pubblicistica per far valere i propri diritti, non avendo all'uopo seguito la via diplomatica e amministrativa (alternativa a quella giurisdizionale) di cui alla Convenzione Unesco del 14.11.1970 - che rappresenta l'unico strumento mediante il quale lo Stato, attraverso l'organo consolare, può legittimamente disporre, *iure imperii*, di beni di privata proprietà.

Nel caso di specie, viceversa, il consolato, dopo aver segnalato i fatti, fu destinatario di un provvedimento totalmente illegittimo, per effetto del quale entrò in possesso dei beni oggetto di indagine penale, al di fuori di qualsiasi legittimo esercizio di funzioni consolari, per poi sottrarsi al successivo provvedimento legittimamente emanato dal giudice penale italiano, con provvedimento attinente ad aspetti solo patrimoniali della vicenda, inidonea ad incidere o ad interferire con le funzioni dello Stato estero, secondo il principio, da tempo adottato da questa Corte di legittimità, della cd. immunità ristretta, confermato di recente dallo stesso giudice delle leggi (Corte cost. 22 .10.2014 n. 238).

Essendo stati i beni dissequestrati ai sensi degli artt. 262 e 263 del codice di rito penale, la controversia che ne era scaturita in tema di diritto di proprietà doveva ritenersi sottoposta -del tutto legittimamente- alla giurisdizione civile dello Stato italiano, senza che potesse dirsi emerso alcun collegamento con l'esercizio tipico di potestà pubblicistiche di governo da parte dello Stato estero per il tramite della sua rappresentanza consolare.

La controversia in relazione alla quale viene invocata l'immunità dalla giurisdizione italiana non interferisce, vulnerandole, né con la funzione sovrana dello Stato straniero, né con l'esercizio tipico delle sue potestà di governo, né con la realizzazione dell'obbiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, poiché, nei fatti, la condotta posta in essere dalle autorità consolari - dapprima attraverso la presentazione della denuncia nei

confronti del Tabibnia, e poi con la perdurante e pervicace attuazione di un provvedimento (benché abnorme) dell'autorità giudiziaria italiana - si concretò nel trarre beneficio dal sequestro probatorio illegittimamente disposto in suo favore, dimostrando così, *per facta concludentia*, una implicita quanto inequivoca accettazione della giurisdizione civile dello Stato ospitante in relazione ad una controversia di natura intrinsecamente privatistica, senza che alcuna potestà iure imperii fosse legittimamente rivendicabile a fondamento della pretesa immunità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi euro 6200, di cui 200 per spese.

Così deciso in Roma, li 28.4.2015


IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
05/05/2015
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI